



REGOLAMENTO CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Norme di riferimento	2
Articolo 3 - Ufficio del Consorzio Z.I.A. deputato al rilascio delle autorizzazioni	2
Articolo 4 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione	3
Articolo 5 – Lavori e atti vietati	3
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione	3
Articolo 7 - Attività di manomissione effettuata dai soggetti erogatori di servizi pubblici.....	6
Articolo 8 - Condizioni e responsabilità delle autorizzazioni	7
Articolo 9 - Interventi di urgenza.....	7
Articolo 10 - Oneri	8
Articolo 11 - Esecuzione dei lavori e comunicazione al corpo di Polizia Municipale	12
Articolo 12 - Opere di manomissione e ripristino dei luoghi a cura del soggetto autorizzato ...	12
Articolo 13 - Norme tecniche	13
Articolo 14 - Disciplinare di autorizzazione	21
Articolo 15 - Eccezioni.....	22
Articolo 16 - Penali	22
Articolo 17 - Inadempimenti	23
Articolo 18 - Norme finali.....	23



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.1) Il presente Regolamento regola tutte le manomissioni che riguardano il demanio e il patrimonio del Consorzio Z.I.A. destinato a strade, a verde ed aree ad uso pubblico. Il Consorzio Z.I.A. rilascia regolare autorizzazione per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.

Articolo 2 - Norme di riferimento

- 2.1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare, per quanto attiene al procedimento amministrativo alla Legge 241/90, mentre per quanto attiene alle attività tecniche alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i., ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i..
- 2.2) Ai fini delle autorizzazioni dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti regionali

Articolo 3 - Ufficio del Consorzio Z.I.A. deputato al rilascio delle autorizzazioni

- 3.1) Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente Regolamento è individuato dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., un ufficio del Consorzio Z.I.A., quale struttura organizzativa dedicata al rilascio delle autorizzazioni, richieste da terzi, alla manomissione su aree di proprietà del Consorzio Z.I.A. ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito a favore del Consorzio Z.I.A..
- 3.2) Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Consorzio Z.I.A. nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne del Consorzio Z.I.A., provvedendo al coordinamento, amministrativo di tutti i lavori da autorizzare.
- 3.3) Qualora non sussistano professionalità tecniche competenti ed adatte alle fasi istruttorie per le istanze di rilascio di autorizzazione di cui sopra, il Consorzio Z.I.A. si potrà avvalere di relazioni istruttorie redatte da tecnici e professionisti opportunamente incaricati secondo le norme di legge.



Articolo 4 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione

- 4.1) Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
1. I soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, dati, gas di città, etc. per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e di allacciamenti alle utenze private.
 2. I soggetti proprietari, concessionari o gestori di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche e quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 3. I soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Lavori e atti vietati

- 5.1) Ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 285/92, su tutte le strade e relative pertinenze, e s.m.i. è vietato:
- Eseguire opere ed atti che possono danneggiare in qualsiasi modo aree pubbliche, strade, segnaletica e piantagioni ad esse relative;
 - Asportare pietre miliari e delimitatori di carreggiata;
 - Impedire il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi e le zanelle o nelle fognature senza avere ottenuto apposita autorizzazione dal soggetto competente;
 - Eseguire, a qualsiasi titolo, opere di occupazione anche temporanea delle suddette aree.

Articolo 6 - Domanda di autorizzazione

- 6.1) Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico nelle aree di pertinenza e competenza del Consorzio Z.I.A. sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Consorzio Z.I.A., secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
- 6.2) La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso gli Uffici del Consorzio Z.I.A. o sulla pagina internet del Consorzio Z.I.A. (www.consorzio.zia.ms.it), è diretta al all'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria (con eventuale esenzione degli Enti gestori dei servizi in concessioni stabiliti dalla normativa vigente) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire.
- 6.3) La stessa dovrà essere redatta indicando:
- o I dati anagrafici del richiedente;

- I motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
 - La documentazione progettuale in duplice copia contenente:
 - a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione; le reti tecnologiche presenti;
 - b. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze; caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per l'installazione del cantiere ovvero se è prevista in relazione alla larghezza della strada la chiusura della stessa;
 - c. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo e lo stato di manutenzione;
 - d. particolari costruttivi significativi;
 - Idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;
 - Durata dei lavori;
 - Il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
 - L'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
 - Eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi, organi od uffici eventualmente competenti previsti dalla normativa vigente (Soprintendenza, Ferrovie dello Stato, etc...) e nullaosta da parte dei rispettivi proprietari in caso di esecuzione lavori in aree private ad uso pubblico;
 - L'autorizzazione già ottenuta, nel caso ricorra tale tematica, per interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i., nonché in relazione al Regolamento Forestale 48/R del 08.08.2003.
- 6.4) La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati singolarmente per ogni lavoro da eseguire.
- 6.5) E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada.
- 6.6) Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
- 6.7) Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
- 6.8) Ai sensi della Legge 241/90 il Consorzio Z.I.A. si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di ogni singola istanza; entro lo

- stesso termine il Consorzio Z.I.A si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza;
- 6.9) Nei casi di cui all'articolo 2, Comma 1 della legge 241/90, allorquando venga ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della richiesta di autorizzazione, il procedimento, negli stessi termini (30 giorni) di cui al Comma precedente, viene concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
- 6.10) La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra è motivo di sospensione della pratica e dei termini. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione verrà respinta attraverso provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'Art. 2 della Legge 241/90; di ciò verrà data comunicazione all'interessato, tramite trasmissione del provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione.
- 6.11) Per i casi di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, come previsto all'Art. 49, comma 7 del D.Lgs. 259/2003, i termini di cui al precedente Comma 9 sono ridotti a 15 (quindici) giorni per i casi di posa di infrastrutture con scavi superiori a 200 mt. lineari di lunghezza, a 7 (sette) giorni per i casi di posa di infrastrutture con scavi inferiori ai 200 mt. lineari di lunghezza ed a 5 (cinque) giorni per i casi di apertura buche, apertura chiusini, per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi o altri elementi di rete su infrastrutture e siti delle infrastrutture già sussistenti.
- 6.12) Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione per l'ottenimento di una nuova autorizzazione.
- 6.13) Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza della nuova autorizzazione, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento.
- 6.14) Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'Art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.



- 6.15) I soggetti richiedenti le singole autorizzazioni dovranno allegare copia di avvenuto versamento delle spese istruttorie e relative al rilascio dell'autorizzazione pari ad €. 70,00 (euro settanta/00) per ogni singola autorizzazione; il versamento avverrà su conto corrente bancario e/o postale identificato dal Consorzio Z.I.A. attraverso il proprio sito internet (www.consorzio.zia.ms.it); l'assenza della copia del versamento delle spese istruttorie di cui sopra è motivo di sospensione della pratica e dei termini. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione verrà respinta attraverso provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'Art. 2 della Legge 241/90; di ciò verrà data comunicazione all'interessato, tramite trasmissione del provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione.
- 6.16) In caso di variante di cui ai precedenti Commi 6.10 e 6.11 il versamento è ridotto ad €. 35,00 (euro trentacinque/00)

Articolo 7 Attività di manomissione effettuata dai soggetti erogatori di servizi pubblici

- 7.1) Tutte le eventuali convenzioni, anche per le vie brevi e per prassi, stabilite con Enti e gestori di servizi a rete sono da intendersi cessate alla data di approvazione del presente Regolamento.
- 7.2) I soggetti erogatori di pubblici servizi possono stipulare con il Consorzio Z.I.A. apposita convenzione che, nel rispetto del presente Regolamento, definisca procedure ed adempimenti che risultino ad essi più agevoli rispetto agli adempimenti generali previsti per gli altri soggetti. In tal caso dovrà essere presentato, entro il mese di febbraio, il programma annuale di intervento che sarà oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Consorzio Z.I.A..
- 7.3) L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
- 7.4) Il mancato inserimento di interventi rilevanti nella programmazione annuale sopra citata può essere motivazione di diniego di rilascio dell'autorizzazione stessa nel corso dell'anno proporzionalmente al disagio eventualmente creato dal soggetto richiedente.
- 7.5) Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade già dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo



annuale per l'uso dell'infrastruttura. Nel caso di autorizzazioni che vengano rilasciate per passaggi nei cunicoli esistenti di proprietà del Consorzio Z.I.A. si procederà ad un onere annuale pari a €. 10 al ml.

Articolo 8 - Condizioni e responsabilità delle autorizzazioni

- 8.1) L'autorizzazione comporta l'esclusiva responsabilità del soggetto autorizzato, per cui il Consorzio Z.I.A. non risponde di danni e molestie comunque arrecati, derivanti dall'esecuzione dell'intervento di manomissione.
- 8.2) Al termine dell'esecuzione dei lavori sono poste a carico del soggetto autorizzato o dei relativi aventi causa le spese occorrenti per la rimozione dei manufatti installati e per il ripristino dello stato dei luoghi.
- 8.3) Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a presentare la polizza assicurativa in corso di validità per tutta la durata dei lavori della ditta esecutrice dei lavori che copra i danni che possa subire il Consorzio Z.I.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato con un minimo di €. 500.000,00.
- 8.4) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello riportante: tipologia dell'intervento, Ente esecutore, Ditta Appaltatrice, Responsabile Tecnico del cantiere e relativo recapito telefonico. Il cartello dovrà essere mantenuto in loco per tutta la durata dell'intervento sino al ripristino della pavimentazione stradale manomessa dall'intervento stesso.
- 8.5) Il soggetto autorizzato dovrà spostare, a proprie cura e spese, i cavi e le tubazioni oggetto dell'autorizzazione, in qualsiasi momento qualora si rendesse necessario per ragioni di pubblica utilità, dietro semplice richiesta dal Consorzio Z.I.A..
- 8.6) Il soggetto autorizzato sarà obbligato ad utilizzare la segnaletica di cantiere e le metodiche di segnalazione e regolazione del traffico previste dalle norme tecniche vigenti (D.M. 10/07/2002 e ss.mm.ii.).
- 8.7) Il soggetto autorizzato sarà obbligato al rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs.n.81/2008 e ss.ms.ii.

Articolo 9 - Interventi di urgenza

- 9.1) Gli interventi di urgenza per la riparazione di guasti vengono eseguiti direttamente dal soggetto erogatore del servizio che dovrà dare immediata e contestuale comunicazione



- dell'inizio lavori all'ufficio competente del Consorzio Z.I.A. (a mezzo PEC) e di cui al precedente Articolo 3 e alla Polizia Municipale (a mezzo PEC) del Comune competente per territorio.
- 9.2) Nei casi di cui sopra verrà rilasciata, una presa d'atto dell'esecuzione dei suddetti lavori urgenti da parte del Consorzio Z.I.A. nella quale si stabilirà che tutte le responsabilità risulteranno ricadenti sul soggetto erogatore del servizio, che interviene in via di urgenza e che è tenuto a rispettare le necessarie cautele per non arrecare danni a cose e persone per la sicurezza sul lavoro.
- 9.3) Il medesimo soggetto erogatore del servizio e che interviene in via di urgenza, dovrà, altresì, inoltrare regolare domanda, corredata dalla documentazione prevista in via ordinaria, entro i successivi 3 gg dall'inizio dei lavori, giustificando il carattere di imprevedibilità ed urgenza degli interventi unitamente ai relativi versamenti, pena la conseguente revoca automatica della presa d'atto di cui al precedente Comma 9.2.
- 9.4) Il richiedente dovrà, in deroga a quanto stabilito al precedente articolo 6, Comma 6.13, altresì provvedere al versamento di €. 35,00 (euro trentacinque/00) dovuti per la suddetta procedura d'urgenza su conto corrente bancario e/o postale identificato dal Consorzio Z.I.A. attraverso il proprio sito internet (www.consorzio.zia.ms.it).
- 9.5) Decorso inutilmente il termine come sopra indicato al Comma 9.3, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
- 9.6) I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la conseguente revoca automatica della presa d'atto di cui al precedente Comma 9.2.
- 9.7) La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.
- 9.8) In base alla documentazione prodotta di cui al precedente Comma 9.3 il Consorzio Z.I.A. potrà concedere autorizzazione in sanatoria e, qualora, si ravveda l'insussistenza dei presupposti di urgenza, si procederà alla richiesta di una somma aggiuntiva, quale penale, che sarà pari al triplo dell'indennità di cui al successivo Art. 10.

Articolo 10 - Oneri

- 10.1) A seguito della domanda di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il Consorzio Z.I.A., a seguito della fase istruttoria e preventiva rispetto al rilascio dell'autorizzazione, comunicherà agli interessati, che hanno presentato istanza, l'importo

da versare, calcolato tenendo conto di quanto indicato ai successivi Commi 10.2, 10.3 e 10.4.

10.2 Importo dei lavori di ripristino definitivo

Contributo di manutenzione su opere di non recente costruzione/manutenzione:

Il soggetto autorizzato alla manomissione dovrà versare preventivamente il contributo al ripristino da effettuare su interventi di manomissione di carreggiate di non recente costruzione/manutenzione con pavimentazione in conglomerato bituminoso e quanto di altro necessario per il ripristino di tutti i luoghi interessati, considerando quanto segue:

- Scavi paralleli all'asse stradale > ripristino per tutta la carreggiata interessata, considerando una fascia di 1,5 mt oltre inizio e fine scavo autorizzabile.
- Scavi perpendicolari all'asse stradale > ripristino per tutta la carreggiata interessata ed una fascia di mt. 3,00 oltre la misura dello scavo autorizzabile.
- Scavi trasversali (ammessi in casi straordinari e da valutare preventivamente) — ripristino tutta la carreggiata interessate e 1,5 mt oltre inizio e fine scavo autorizzabile.

Contributo di manutenzione su opere di recente costruzione/manutenzione:

Il soggetto autorizzato alla manomissione dovrà versare preventivamente il contributo al ripristino da effettuare su interventi di manomissione di carreggiate di recente costruzione/manutenzione (realizzate e/o pavimentate a nuovo negli ultimi 5 anni da ogni singola richiesta di autorizzazione) con pavimentazione in conglomerato bituminoso e quanto di altro necessario per il ripristino di tutti i luoghi interessati, considerando quanto segue:

- Scavi paralleli all'asse stradale > ripristino per tutta la lunghezza della strada, considerando una fascia di 1,5 mt oltre inizio e fine scavo autorizzabile.
- Scavi perpendicolari all'asse stradale > ripristino per tutta la carreggiata interessata ed una fascia di mt. 4,00 oltre la misura dello scavo autorizzabile.
- Scavi trasversali (ammessi in casi straordinari e da valutare preventivamente) — ripristino per tutta la lunghezza della strada considerando una fascia di 1,5 mt oltre inizio e fine scavo autorizzabile.

Il suddetto contributo di ripristino è determinato da un importo fisso di euro 200,00 (cento/00) maggiorato degli importi di seguito descritti:

- Per scavi sino a mq. 10, un importo di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00).
- Per scavi superiori a mq. 10 un costo delle opere di ripristino computato dagli uffici del Consorzio Z.I.A. avendo a base i prezzi del prezzario dei lavori Pubblici della Regione Toscana (anno e area di riferimento) ed i tariffari professionali per la progettazione, la direzione lavori ed i relativi collaudi; per i soggetti gestori di servizi pubblici che

operano continuativamente nelle strade del Consorzio Z.I.A. la cauzione può essere fissata, in via continuativa, con un importo minimo di €. 25.000,00 annui per lavori di scavi per guasti ed allacci. Per opere rilevanti, anche da parte di soggetti gestori di servizi pubblici, la cauzione andrà, invece, stabilita in sede di autorizzazione singola in rapporto ai costi di eventuale riparazione e nuovi asfalti dei tratti di carreggiata interessati.

Per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, misurati per il lato geometrico dello scavo di maggior lunghezza o per il diametro dello stesso, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00.

Per i casi di manomissione degli assi stradali effettuati da gestori di infrastrutture di comunicazione elettronica per l'installazione e la posa delle stesse infrastrutture si applicano i seguenti parametri:

- Nei casi di esecuzione di scavi con la tecnica della “minitrincea” (di cui all'Art. 2 del D.M. 1° ottobre 2013, recante “*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.*”) quale scavo eseguito con le seguenti caratteristiche: scavo e contestuale ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 4 a massimo 20 cm, profondità massima 50 cm), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale; ai sensi dell'Art. 8 del suddetto D.M. 1° ottobre 2013 ed al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza della fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm;
- Nei casi di esecuzione di scavi con la tecnica della “microtrincea” (o “minitrincea ridotta”), di cui all'Art. 5, Comma 1bis del D.Lgs. 33/2016, quale scavo eseguito con le seguenti caratteristiche: scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede; ai sensi delle norme tecniche UNI/PdR 7:2014 il ripristino riguarderà solo la larghezza della “microtrincea”.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al pagamento preventivo delle eventuali variazioni di cui ai precedenti Art. 6, Commi 6.12 e 6.13.

10.3 Effettuazione dei lavori di ripristino



I lavori di ripristino, a scelta del soggetto richiedente l'autorizzazione potranno essere eseguiti dallo stesso soggetto richiedente e nel caso si rimanda a quanto previsto dal successivo Articolo 12 o dal Consorzio Z.I.A.

Nel caso in cui le opere siano eseguite dal Consorzio Z.I.A. gli stessi saranno eseguiti dal Consorzio Z.I.A. nei tempi e con le modalità ritenute opportune in relazione ai propri programmi, salvo casi particolari di interventi rilevanti, da concordarsi con il richiedente. Il Consorzio Z.I.A., nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino definitivo verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

10.4 Versamento importi e depositi cauzionale/ polizza fidejussoria

Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione a seguito di opportuna comunicazione da parte dell'ufficio di cui all'Articolo 3 susseguente alle fasi istruttorie;

I soggetti interessati potranno, solo nel caso in cui optino per la realizzazione in proprio dei lavori di ripristino, in sostituzione della cauzione di cui sopra, costituire garanzia tramite apposita polizza fidejussoria, da stipularsi con primaria compagnia, e contenente clausole contrattuali non sottoposte a nessuna condizione limitativa per lo svincolo della stessa a favore del Consorzio Z.I.A.; in particolare tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio Z.I.A.

Lo svincolo della cauzione o della fidejussione di cui sopra avverrà non prima dei 6 mesi, ai fini di eventuali verifiche sui lavori autorizzati e, comunque, non oltre 12 mesi dalla fine dei lavori autorizzati.

In caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle relative autorizzazioni o in caso di danni al suolo e/o al sottosuolo e relative pertinenze, il Consorzio Z.I.A. introiterà in tutto o in parte il deposito cauzionale o la fidejussione relativamente al costo della riparazione e/o esecuzione e ripristino a regola d'arte prevista nella stessa autorizzazione, fatte salve eventuali azioni di rivalsa per gli eventuali danni ulteriormente conseguenti.

Per i soli casi di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, come previsto all'Att. 54, comma 1 del D.Lgs. 259/2003, non è previsto il versamento di alcun deposito cauzionale od il rilascio di alcuna fidejussione, ai fini di corrispondere al principio secondo cui non possono essere imposti, ai gestori delle medesime infrastrutture di comunicazione



elettronica, oneri ulteriori previsti rispetto a quelli esclusivamente dal suddetto D.Lgs. 259/2003.

Articolo 11 - Esecuzione dei lavori e comunicazione al corpo di Polizia Municipale

11.1) L'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti autorizzati sarà, in ogni caso, subordinata alle relative comunicazioni, e, ove necessario, autorizzazioni, della Polizia Municipale competente per ogni singolo Comune, per quanto attiene alla regolazione del traffico.

Articolo 12 - Opere di manomissione e ripristino dei luoghi a cura del soggetto autorizzato

- 12.1) Il soggetto autorizzato alla manomissione, nel caso in cui scelga di ottemperare in proprio al ripristino dei luoghi, è tenuto all'esecuzione del ripristino completo dei medesimi luoghi in osservanza delle specifiche norme tecniche previste e di cui al successivo art. 13.
- 12.2) Nel caso in cui i lavori siano eseguiti per conto del soggetto autorizzato da imprese appaltatrici opportunamente incaricate, resta in ogni caso ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato, in quanto esclusivo titolare del provvedimento autorizzativo, sia per la corretta esecuzione dei lavori che per l'applicazione delle norme della sicurezza sul lavoro.
- 12.3) I lavori dovranno, nel caso, essere eseguiti entro i limiti temporali stabiliti dall'autorizzazione e dovranno essere condotti in modo da causare il minore disagio alla circolazione stradale; la ritardata ultimazione dei lavori rispetto ai termini previsti nell'autorizzazione concessa comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penalità pari al 5% dell'importo della cauzione indicata nel precedente articolo 10 Comma 10.4.
- 12.4) Il soggetto autorizzato è obbligato a comunicare la data di inizio e fine lavori tramite PEC al Consorzio Z.I.A..
- 12.5) Il soggetto autorizzato entro 30 giorni dal termine dei lavori provvederà alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi a firma del Direttore dei Lavori, ferma restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile, secondo le condizioni e prescrizioni contenute in apposito disciplinare di autorizzazione di cui al successivo art. 14, corredata da idonea documentazione fotografica e la trasmetterà via PEC al Consorzio Z.I.A.; in difetto della trasmissione del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, il soggetto autorizzato sarà convocato, tramite PEC e con preavviso di 15 giorni solari, in apposito incontro in contraddittorio dal Consorzio Z.I.A. ai fini di determinare, appunto in contraddittorio tra le parti, la regolare esecuzione dei lavori e di cui sopra; nel caso in cui il soggetto autorizzato non si presenti all'incontro in contraddittorio di



- cui sopra, il Consorzio Z.I.A. procederà, autonomamente, alla verifica della Regolare Esecuzione delle opere.
- 12.6) Nel caso di cui sopra e, comunque, anche a seguito del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, a seguito di opportuni controlli, risulti che le opere non siano state eseguite a regola d'arte o siano state accertate anomalie nella realizzazione delle stesse, il Consorzio Z.I.A. procederà all'adozione di opportuni ordini di ripristino dei luoghi oggetto di autorizzazioni e nei confronti del soggetto autorizzato da notificarsi tramite PEC; in tali ordini di ripristino saranno indicati tempi e modi di realizzazione dei lavori necessari per regolare esecuzione degli stessi; trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione dell'ordine di ripristino senza che il soggetto autorizzato abbia proceduto all'avvio dei lavori di ripristino richiesti, l'esecuzione dei lavori contestati sarà effettuata direttamente dal Consorzio Z.I.A. e i relativi costi saranno addebitati, anche trattenendo i relativi importi dalle cauzioni e dalla fidejussioni di cui al precedente Articolo 10, Comma 10.4, dal soggetto autorizzato inadempiente, con l'applicazione di una penale aggiuntiva, rispetto al costo dei lavori, pari al 10% per spese generali dell'importo dei lavori eseguiti.
- 12.7) Decorsi 180 giorni dall'invio del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione e senza che sia intervenuta comunicazione di verifica e controllo suppletivo da parte del Consorzio Z.I.A. al soggetto autorizzato, lo stesso soggetto autorizzato, potrà chiedere la restituzione o lo svincolo, rispettivamente, delle cauzioni e della fidejussioni di cui al precedente Articolo 10, Comma 10.4, il Consorzio Z.I.A. entro successivi 60 giorni anche a seguito di verifiche e controlli che potranno sospendere la restituzione e lo svincolo di cui sopra, il Consorzio Z.I.A. provvederà, sussistendone le condizioni, alle relative restituzioni e svincoli ad eccezione dell'importo di cui al precedente Articolo 10, Comma 10.2 pari ad euro 200,00 che verrà trattenuto dal Consorzio Z.I.A. quale importo a sostegno delle attività di controllo sui lavori eseguiti.
- 12.8) Decorsi dodici mesi dal Certificato di Regolare Esecuzione senza che il soggetto autorizzato abbia presentato istanza di restituzione o di svincolo, rispettivamente, delle cauzioni e delle fidejussioni di cui al precedente Articolo 10, Comma 10.4, queste verranno definitivamente incamerata dal Consorzio Z.I.A.
- 12.9) I controlli sui tratti stradali e sulle aree di pertinenza del Consorzio Z.I.A. saranno effettuati dal personale del Consorzio Z.I.A. o da tecnici e professionisti opportunamente incaricati e di cui al precedente Art. 3, comma 3.3.

Articolo 13 - Norme tecniche

- 13.1) Demolizione della pavimentazione stradale. Prima di eseguire lo scavo si dovrà procedere al taglio/fresatura della pavimentazione stradale, per tutto il suo spessore, con idonei mezzi (disco diamantato o similari) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi di scavo o fresatura della stessa con mezzo meccanico. Successivamente si dovrà procedere alla demolizione della pavimentazione stradale, il cui materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere. E' fatto assoluto divieto di procedere all'interramento di detto materiale ad eccezione di quello preventivamente fresato con mezzo meccanico. Dovranno essere rimossi, al momento del ripristino della traccia, anche i tratti di pavimentazione stradale totalmente o parzialmente distaccatisi durante le operazioni di scavo. Lo scavo, per la posa della tubazione, cavo, ecc., in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata. Lo scavo in senso longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiore a ml 50 ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente, almeno con materiale arido; nell'esecuzione dello scavo dovrà essere posta attenzione alle radici dell'eventuale alberatura, come previsto dai relativi regolamenti comunali; gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati in maniera ortogonale all'asse stradale compatibilmente con la funzionalità del servizio e la presenza di altre tubazioni. Ad insindacabile ed esclusivo giudizio del Consorzio Z.I.A. il materiale di scavo, ritenuto inidoneo per il successivo riutilizzo, quale rinterro e/o anche se idoneo, per motivi contingenti, sempre ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A., dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere. Il soggetto autorizzato, non potrà vantare, per dette ulteriori prescrizioni alcune pretese in merito. Lo scavo dovrà essere opportunamente sbadacchiato.
- 13.2) Fondazione stradale con materiale arido. Non appena lo stato d'avanzamento dei lavori lo consente e comunque entro giorni 3 dall'apertura dello scavo la fossa di scavo dovrà essere ripristinata con materiale proveniente dagli scavi, se idoneo, ovvero con materiale arido di fiume o di cava escluse le argille, successivamente costipato a tratti di spessore non superiore a cm 30 fino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata; l'ultimo strato, prima del ripristino superficiale, dovrà essere riempito con materiale stabilizzato, opportunamente compattato per uno spessore finito non inferiore a cm 25. Tale fondazione dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0.4 U.N.L. L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumazione, scorie, od

anche altro materiale. Il Consorzio Z.I.A. potrà richiedere una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere per verificare l'idoneità e la qualità del materiale. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza preesistenti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale steso in strati dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, dovrà effettuarsi mediante appositi dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette dovranno essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da non danneggiare la qualità dello strato stabilizzante. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a totale cura e spese del soggetto autorizzato. Il materiale pronto per il costipamento e la rifinitura dovrà presentare la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura dovrà essere impiegata idonea attrezzatura (piastra vibrante, rulli gommati, ecc.). Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

- 13.3) Fondazione stradale con cemento fluido alleggerito o misto cementato. In alternativa, quando ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. sarà ritenuto necessario, la fossa di scavo dovrà essere riempita totalmente, con calcestruzzo cementizio fluido alleggerito e permeabile dosato con almeno 150 kg di cemento ogni mc di impasto, avente una resistenza caratteristica a compressione dopo 28 giorni, variabile da 12 a 20 kg/cm² e massa volumetrica di circa 1700 kg/mc., in particolari casi, riempimenti di limitata dimensione, potrà essere utilizzato il misto cementato (magrone di cls) con dosatura di cemento tale da garantire una caratteristica di resistenza pari al calcestruzzo fluido alleggerito;
- 13.4) Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Lo strato inferiore e superiore di ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo, impastato con bitume a caldo, previo ove possibile preriscaldamento degli aggregati. I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per il ripristino della pavimentazione stradale dovranno essere conformi alle normative vigenti. Il soggetto autorizzato è obbligato ad eseguire, su richiesta del Consorzio Z.I.A., prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. Il conglomerato dovrà essere confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. In corso d'opera ed in ogni fase di lavorazione il Consorzio Z.I.A., a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e

quantitativa. La miscela dovrà essere trasportata dai luoghi di confezione e scaricata con tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire di modificarla (separazione dei vari componenti) o sporcarla con terra od elementi estranei. Il trasporto del conglomerato, dall'impianto di confezionamento al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto adeguati alla portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore ai 120° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi. La miscela potrà essere stesa sul piano finito della fondazione o pavimentazione stradale dopo che sia stata preventivamente accertata la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota., sagoma, densità e portanza. La stesa della miscela dovrà avvenire, quando possibile, mediante impiego di macchine ftnitrici semoventi di tipo idoneo; se eseguita a mano, secondo i metodi normali, con appositi rastrelli metallici. Si procederà poi alla sua cilindatura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia del peso di almeno 5 tonnellate, od altra idonea attrezzatura nel caso non fosse possibile il suo impiego per la limitata larghezza di stesa. La cilindatura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in senso obliquo alla strada e quando si possa, altresì trasversalmente; essa sarà continuata sino ad ottenere il massimo costipamento. La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita dei lavori. La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 metri, posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi uniformemente. Sono tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

- 13.5) Strato inferiore. Ad avvenuto assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo, e comunque entro il termine di giorni sette dovrà essere eseguito il ripristino dello strato inferiore della pavimentazione stradale con stesa di conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 020 mm tipo binder dello spessore minimo finito di cm 7, previa scarifica (rimozione materiale stabilizzato, ecc.) e mano d'attacco con emulsione bituminosa sui fianchi della preesistente pavimentazione stradale; in caso di prevista successiva fresatura lo spessore minimo finito dovrà essere di cm 10;
- 13.6) Strato superiore o tappeto d'usura. Ad avvenuto assestamento della traccia, ripristinata con il suddetto binder, dopo le necessarie ricariche con conglomerato bituminoso, e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del ripristino di cui sopra, salvo diversa comunicazione da parte del Consorzio Z.I.A., dovrà procedersi al ripristino definitivo della

pavimentazione stradale mediante stesa di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0-10 mm, di seguito denominato tappeto. Prima della posa in opera del tappeto, si dovrà procedere ad una accurata pulizia della superficie stradale, ed al successivo uniforme spandimento con macchina spruzzatrice a pressione, sul piano viabile di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 0,8 - 1,0 per mq. Il tappeto dovrà essere realizzato in modo rettilineo ed uniforme con uno spessore finito non inferiore a cm 3. Ad intervento ultimato non dovranno essersi formate discontinuità del piano viabile che possano pregiudicare la sicurezza al transito veicolare e/o pedonale, con formazione di scalini in corrispondenza dell'attaccatura con la pavimentazione stradale esistente. Si dovrà inoltre porre ogni cura per evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale. La superficie del ripristino dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 metri, posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi uniformemente. Sono tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il ripristino con il tappeto d'usura, a seconda dello stato di manutenzione della pavimentazione stradale ed in relazione alla larghezza della carreggiata dovrà essere eseguito con le seguenti estensioni: su tutta la larghezza della carreggiata interessata per tutti gli assi viari di competenza del Consorzio Z.I.A. ad esclusione delle strade superiori ad una carreggiata di mt. 9, per cui si procederà ad asfalto x metà strada. Nel caso comunque di strade con carreggiata oltre 9 mt. l'asse dello scavo qualora sia eseguito all'interno di una fascia di mt. 2 dalla mezzzeria, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino definitivo su tutta la larghezza della carreggiata. Per scavi presso incroci o svincoli il ripristino dovrà essere esteso a tutto l'incrocio o svincolo; Qualora, per strade oltre 9 mt, siano eseguiti attraversamenti sull'altra semi carreggiata dovrà eseguirsi il ripristino definitivo dell'intera sede stradale. Tutte le opere di ripristino devono essere complete di, prima della stesa del tappeto bituminoso, fresatura della pavimentazione stradale, per la larghezza necessaria di cui ai precedenti punti ed una profondità minima di cm 3, in modo tale che a ripristino ultimato non si vengano a creare alterazioni di quota del piano stradale o denti di sorta. Il ripristino con il tappeto bituminoso dovrà essere eseguito immediatamente dopo la fresatura del piano viabile. L'esecuzione del ripristino definitivo deve essere completa della segnaletica stradale anche laddove non sia più visibile, nonché l'obbligatoria messa in quota di tutti i chiusini, griglie ecc. entro i 30 gg. dopo la data di ultimazione dei ripristini definitivi.

- 13.7) Pavimentazioni lastricate. Lo smontaggio delle pavimentazioni a lastrico dovrà essere eseguito per brevi tratti, con speciali apparecchiature (trattore con ventosa) o manualmente, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi. Sarà

assolutamente vietato lo smontaggio mediante trazione con escavatore. Prima della rimozione degli elementi componenti la pavimentazione si dovrà procedere alla loro numerazione e adeguato rilievo fotografico, se richiesto, in modo da consentire la loro esatta ricollocazione. I lastroni dovranno essere sistemati su appositi pancali in legno ed eventualmente, nel caso siano di intralcio alla circolazione, depositati in siti, sotto la custodia e responsabilità del soggetto autorizzato, previa redazione di verbale di constatazione. Prima della ricomposizione della pavimentazione si dovrà procedere alla scarifica e risagomatura del piano di appoggio nonché al suo compattamento a mezzo idonea attrezzatura. Ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. potrà essere richiesto che la fondazione stradale sia costituita da conglomerato cementizio fluido alleggerito dello spessore minimo di cm 15. Il lastricato dovrà essere posto in opera su strato di sabbione di cava avente uno spessore minimo di cm 15. I giunti, fra i vari elementi della pavimentazione, dovranno essere successivamente sigillati con cemento semiliquido;

- 13.8) Pavimentazioni in conglomerato cementizio. Le pavimentazioni in conglomerato cementizio dovranno essere ripristinate con getto di calcestruzzo costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con almeno 300 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo d'impasto. Lo spessore del ripristino dovrà essere pari a quello della pavimentazione esistente e comunque non inferiore a cm 15. La superficie del ripristino, a vibrazione ultimata, dovrà presentare un leggero affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano di scorrimento stradale. Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se questa fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Ogni 20 mq di pavimentazione dovrà essere eseguito idoneo giunto di dilatazione, i cui bordi dovranno essere leggermente arrotondati con una curva di raggio di cm 1, e rifiniti in piano perfetto con la rimanente pavimentazione. I giunti di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale ad intervalli eguali e saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo deformabili. A 5 cm dal piano finito della pavimentazione, salvo diversa disposizione da parte del Consorzio Z.I.A., dovrà essere posta in opera rete metallica elettrosaldata maglia 20x20 cm diametro barre non inferiore a mm 8. Prima che il calcestruzzo inizi la presa e quanto il piano sia sufficientemente asciutto si dovrà striare trasversalmente la pavimentazione con una scopa di saggina, così da renderla sicuramente scabra. La superficie del ripristino dovrà essere perfettamente raccordata alla pavimentazione esistente. Fino a completa maturazione del ripristino, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari onde evitare, per quanto possibile, il danneggiamento della superficie del ripristino stesso (impronte per il passaggio di veicoli, persone, ecc.).

- 13.9) Marciapiedi. Le pavimentazioni dei marciapiedi ed il relativo sottofondo dovranno essere ripristinati, a perfetta regola d'arte, con la stessa tipologia costruttiva preesistente. E' d'obbligo la realizzazione della fondazione stradale, dello spessore minimo di cm 15 con conglomerato cementizio fluido alleggerito. Durante lo smontaggio degli elementi componenti la pavimentazione (cubetti di porfido, mattonelle di marmo, masselli di cls autobloccanti, ecc.) dovrà essere posta ogni cura per il mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi; i pezzi che durante tale operazione, nonostante le cautele adottate, venissero rotti o danneggiati, dovranno essere sostituiti con altri nuovi, aventi la stessa tipologia e caratteristiche tecniche;
- 13.10) Banchine erbose. Dopo il rinterro dei cavi o tubazioni con il materiale arido proveniente dagli scavi (se ritenuto idoneo) si dovrà provvedere al riporto di adeguato strato di terra vegetale (minimo cm 30) e relativo inerbimento, tramite seminazione.
- 13.11) Cordonati, zanelle, servizi sotterranei, ecc. Le opere d'arte manomesse per la posa della canalizzazione dovranno essere ricostruite a perfetta regola d'arte, senza alterare i piani e le quote preesistenti. Prima del riempimento della fossa, dovrà essere avvertito il Consorzio Z.I.A. per il controllo in contraddittorio dell'avvenuto ripristino a regola d'arte dei manufatti sotterranei eventualmente danneggiati durante gli scavi. In mancanza di questa comunicazione è diritto del Consorzio Z.I.A. far riaprire la fossa per tale controllo. In corrispondenza delle opere d'arte (ponti, tombini, muri di sostegno, ecc.), salvo diverse disposizioni da parte del Consorzio Z.I.A., le tubazioni e/o i cavi dovranno essere staffati al manufatto ed è fatto assoluto divieto di demolire od intaccare anche parzialmente il manufatto stesso;
- 13.12) Chiusini. I chiusini od altri manufatti simili, la cui installazione dovrà essere evidenziata nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa UNI EN 124 oltre che a riportare la denominazione del servizio; la manutenzione degli stessi dovrà essere garantita anche nelle zone immediatamente limitrofe allo stesso. Il soggetto autorizzato rimane comunque responsabile per danni derivati dai chiusini evidenziando quale competenza una fascia intorno allo stesso di mt,0,50;
- 13.13) Aiuole. In caso di scavo all'interno di aiuole e/o parti a verde, a fine lavoro il soggetto autorizzato dovrà provvedere al rifacimento dell'intera aiuola con nuova erba a rotoli ed al ripristino di eventuali parti di irrigazione qualora esistenti.
- 13.14) Per scavo superiori a 25 mt. si dovrà procedere al rinforzo del ripristino stradale con guaina “*Autotene Asfaltico Antipumping He/Tvp*”.

13.15) Nei casi di esecuzione di scavi con la tecnica della “microtrincea” (o “minitrincea ridotta”), di cui all’Art. 5, Comma 1bis del D.Lgs. 33/2016, quale scavo eseguito con le seguenti caratteristiche: scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede; ai sensi delle norme tecniche UNI/PdR 7:2014, si applicano le seguenti regole tecniche:

Il percorso della “minitrincea” ridotta deve essere il più possibile lineare, esente da bruschi cambiamenti di direzione, e tale da rispettare i raggi minimi di curvatura specificati per le infrastrutture e/o sottoservizi da posizionare all’interno dello scavo.

Il taglio effettuato con la fresa a disco deve risultare netto in superficie, evitando in modo assoluto di danneggiare la pavimentazione stradale nei pressi della sezione di scavo. Il disco deve trovarsi all’interno di un carter di protezione.

Le pareti dello scavo devono presentare una rugosità adeguata per permettere la perfetta adesione con il materiale di riempimento da posare successivamente.

Le fasi di scavo e di aspirazione del materiale di risulta devono essere simultanee, in modo da accelerare la pulizia della trincea. Tali operazioni devono essere eseguite prevedendo opportuni metodi di abbattimento delle polveri al fine di mantenere la pulizia del cantiere e di contenere il disagio della cittadinanza e l’inquinamento ambientale.

La sezione di scavo deve risultare al termine di questa attività completamente svuotata e il fondo privo di sassi sporgenti; la trincea stessa e la zona immediatamente circostante devono risultare totalmente ripulite dal materiale di risulta che potrebbe ridurre le caratteristiche meccaniche del materiale di riempimento.

I materiali di risulta devono essere smaltiti presso idonea discarica autorizzata, in accordo con la legislazione locale.

Una volta terminata la posa dell’infrastruttura o dei sottoservizi, la trincea deve essere riempita con un materiale altamente resistente e a rapido indurimento come di seguito descritto e secondo le procedure parimenti di seguito indicate:

Il riempimento della “minitrincea” ridotta deve essere effettuato, mediante colatura entro la sede di malta cementizia di consistenza fluida, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi. Il materiale deve presentare caratteristiche di presa tali da permettere il rilascio di una sede stradale carrabile e idonea all’utilizzo in tempi brevissimi (entro 2-4 ore dalla posa).

La malta, a rapido indurimento, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C;
- b) tempo di lavorabilità: 15 minuti;

- c) resistenza a compressione (secondo la UNI EN 12390-3):
- dopo 2 ore: 10 N/mm²;
 - dopo 4 ore: 13 N/mm²;
 - dopo 24 ore: 16 N/mm²;
 - dopo 28 gg: 30 N/mm²;
- d) resistenza all'abrasione (secondo la UNI EN 13892-3 - Abrasimetro Böhme):
- dopo 4 ore: Classe A12;
- e) cicli termici senza sali disgelanti (secondo la UNI EN 13687-3):
- adesione al calcestruzzo dopo 50 cicli: > 2 N/mm².

Il riempimento, realizzato secondo le caratteristiche sopra descritte, deve garantire le seguenti prestazioni di qualità:

- a) stabilità dimensionale in servizio senza registrare alcun cedimento;
- b) completo riempimento dello scavo;
- c) assenza di crepe e/o fessurazioni;
- d) impermeabilità all'acqua;
- e) elevata resistenza all'abrasione;
- f) elevata fluidità e scorrevolezza senza l'ausilio di alcuna compattazione manuale o meccanica.

È vietato l'utilizzo del materiale di risulta per l'esecuzione dei rinterrati. Il materiale di riempimento, oltre a bloccare l'infrastruttura, deve garantire anche una protezione meccanica della stessa.

Il riempimento della "minitrincea" ridotta viene effettuato mediante colatura entro la sede opportunamente predisposta e preparata. La posa del materiale di riempimento all'interno dello scavo deve essere effettuata mediante idoneo sistema, da adottare per mantenere pulita l'area di intervento e permettere il riempimento completo della "minitrincea" a filo della pavimentazione stradale, realizzando, in tal modo, contestualmente, anche il ripristino della pavimentazione stradale stessa.

Anche durante la fase di riempimento della "minitrincea" ridotta, deve essere garantita la geometria dell'infrastruttura e non devono verificarsi innalzamenti indesiderati della stessa. Eventuali appositi sistemi di fissaggio dell'infrastruttura al fondo dello scavo devono garantire una penetrazione ottimale del materiale di riempimento.

Articolo 14 - Disciplinare di autorizzazione

- 14.1) A seguito delle fasi istruttorie sulle richieste pervenute e della corresponsione delle cauzioni o delle fidejussioni per gli importi di cui al precedente Articolo 10, il Consorzio



- Z.I.A. provvederà all'emanazione di un apposito atto di autorizzazione alla effettuazione delle manomissioni di cui al precedente Art. 1.
- 14.2) Gli atti di autorizzazione saranno corredati da apposito disciplinare di autorizzazione, quale allegato all'atto di autorizzazione stesso.
- 14.3) A seguito dell'adozione dell'atto di autorizzazione, l'ufficio competente del Consorzio Z.I.A., provvederà all'invio, tramite PEC, del disciplinare, per la relativa stipula, al soggetto autorizzato, il quale provvederà alla firma dello stesso in segno di piena accettazione del medesimo disciplinare e lo ritrasmetterà, via PEC, al Consorzio Z.I.A.
- 14.4) L'autorizzazione sarà efficace dalla data di ricezione del disciplinare, controfirmato dal soggetto autorizzato, da parte del Consorzio Z.I.A..

Articolo 15 - Eccezioni

- 15.1) In deroga a quanto precedentemente stabilito, l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo dei luoghi per interventi di manomissioni su sedi con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso risultano, comunque, a carico del soggetto autorizzabile e autorizzato. La deroga non esime dal versamento preventivo del contributo di manutenzione e dalla costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente Articolo 10 così come lo stesso sarà calcolato dal Consorzio Z.I.A..

Articolo 16 - Penali

- 16.1) E' altresì previsto che la mancata comunicazione della sostituzione della ditta esecutrice dei lavori prevista al precedente Articolo 6 comporta la sospensione dei lavori e l'applicazione di una penale di E.1.000,00 (euro mille/00) in considerazione delle spese di ufficio che il Consorzio Z.I.A. dovrà sostenere per le attività tecniche e di segreteria connesse alle attività di sospensione dei lavori.
- 16.2) Nel caso in cui gli scavi aperti, a seguito di sospensione o decadenza, arrechino pericolo o disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Consorzio Z.I.A. a seguito di apposito sopralluogo di controllo anche in contraddittorio con il soggetto autorizzato e previa diffida secondo quanto previsto dal precedente Art. 12, comma 12.6, eseguirà direttamente le necessarie opere di ripristino, addebitandone i costi al soggetto autorizzato e applicando una penale pari al 10% dell'importo dei lavori di ripristino, in considerazione delle spese di ufficio che il Consorzio Z.I.A. dovrà sostenere per le attività tecniche e di segreteria connesse alle attività di sospensione dei lavori..
- 16.3) In caso di autorizzazione scaduta e/o variata e non comunicata, si applicheranno le penali previste dal precedente Comma 16.2.



Articolo 17 - Inadempimenti

17.1) Il mancato rispetto di uno o più articoli del presente Regolamento e del relativo disciplinare di autorizzazione di cui al precedente Articolo 14, da parte dei soggetti autorizzati, potrà comportare, a seconda della gravità dell'adempimento, la richiesta di una somma quale penale e a fronte del non rispetto delle prescrizioni di ogni articolo, da E. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) ad E. 2.000,00 (euro duemila/00), in considerazione delle spese di ufficio che il Consorzio Z.I.A. dovrà sostenere per le attività tecniche e di segreteria connesse alle attività di sospensione dei lavori, oltre alla decadenza, ope legis, dall'autorizzazione stessa.

Articolo 18 - Norme finali

18.1) Tutte le somme introitate dal Consorzio Z.I.A. per le finalità del presente Regolamento saranno destinate, dal Bilancio del Consorzio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della propria rete stradale ed alle aree interessate dal presente disciplinare.